



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**RESPONSABILITÀ CIVILE
PATRIMONIALE**

CAPITOLATO SPECIALE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- Assicurazione:** il contratto di Assicurazione.
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- Contraente-Assicurato:** l'AlFA, organismo della Pubblica Amministrazione che stipula questa assicurazione.
- Sinistro:** si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni.
- Gli Assicuratori:** chi assicura il rischio.
- Danno:** qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
- Danni Materiali:** il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
- Durata del Contratto:** dalle ore 00.00 dell'01/01/2012 alle ore 00.00 dell'01/01/2013. La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
- Foro competente:** Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
- Perdite Patrimoniali:** il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
- Responsabilità Civile:** la responsabilità civile che possa gravare sull'Ente Contraente-Assicurato ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione per le perdite patrimoniali conseguenti ad un danno ingiusto involontariamente cagionato a terzi, ivi inclusa la lesione degli interessi legittimi, da parte dei soggetti agenti nell'esercizio delle proprie funzioni e attività e del cui operato l'Ente debba rispondere.
- Resp. Amministrativa:** la responsabilità che incombe sul soggetto che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato, con dolo o colpa grave, una Perdita Patrimoniale al

Contraente, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Resp. Amm. - Contabile: la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato, Agenzie ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

CONDIZIONI

Le seguenti condizioni regolano l'assicurazione della Responsabilità Patrimoniale Civile verso Terzi per atto/fatto di Amministratori e/o Dipendenti dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco.

*Si precisa che le seguenti condizioni sono da inserire **OBBLIGATORIAMENTE** nel Capitolato di Polizza predisposto dalla Compagnia offerente sulla base dei propri formulari e sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza - **FATTE SALVE EVENTUALI CONDIZIONI MIGLIORATIVE e/o AGGIUNTIVE offerte nel Capitolato di Polizza medesimo nei termini e nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di Responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e di Responsabilità contabile.***

1. Oggetto dell'Assicurazione: Responsabilità Civile patrimoniale verso Terzi

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione all'Ente Contraente per le perdite patrimoniali conseguenti ad un danno ingiusto involontariamente cagionato a terzi, ivi inclusa la lesione degli interessi legittimi, da parte dei soggetti agenti nell'esercizio delle proprie funzioni e attività e del cui operato l'Aifa debba rispondere ai sensi di legge - rientrando espressamente in tale categoria di soggetti i seguenti profili professionali: direttore generale, presidente, amministratori, membri del collegio dei revisori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, comandi ed ogni prestatore di lavoro che operi per l'Aifa, nessuno escluso.

La garanzia non comprende le perdite patrimoniali derivanti da comportamento doloso o qualificato tale dalla legge o da fatto gravemente colposo.

2. Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

3. Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

4. Concorsi, gare di appalto, concessioni di licenze

L'Assicurazione comprende i sinistri riconducibili a concorsi, gare di appalto, concessioni di licenze.

5. Estensione D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Assicurazione comprende la copertura per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

6. Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs. 196/2003

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente causate a terzi conseguenti all'attività connessa al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili degli stessi.

7. Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai soggetti agenti nell'esercizio delle proprie funzioni e attività e del cui operato l'Aifa debba rispondere ai sensi di legge (intendendosi per tali i seguenti profili professionali: direttore generale, presidente, amministratori, membri del collegio dei revisori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, comandi ed ogni prestatore di lavoro che operi per l'Aifa, nessuno escluso) in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in uno o più organi collegiali.

8. Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Massimale per sinistro: <i>(indicare il massimale - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un massimale di almeno €7.000.000,00= per sinistro)</i>	
Massimale Aggregato Annuo complessivo: <i>(indicare il massimale - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un massimale di almeno €20.000.000,00= annuo)</i>	
Massimale annuo di corresponsabilità: <i>(indicare il massimale - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un massimale di almeno €20.000.000,00=)</i>	
Eventuali Franchigie:	
Eventuali Scoperti:	

9. Assicurazione "Claims made" - Retroattività

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Durata del Contratto e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre n. _____ *(indicare il n. di anni - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un minimo di almeno n. cinque anni)* anni prima dell'effetto di polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

(indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive)

10. Garanzia Postuma

L'assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di n. _____ (*indicare il n. di anni - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un minimo di almeno n. cinque anni*) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la Durata del Contratto quale definita in questa polizza.

Altresì, allorché il soggetto nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di n. _____ (*indicare il n. di anni - si precisa che è obbligatoriamente richiesto un minimo di almeno n. cinque anni*) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la Durata del Contratto quale definita in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti del soggetto licenziato per giusta causa.
(*indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive*)

11. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico.

(*indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive*)

12. Rischi esclusi / Limitazioni della copertura

(*Indicare gli eventuali rischi esclusi*)

Si precisa che **non è possibile includere** le seguenti clausole:

- a. esclusione della copertura per sinistri relativi alle responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;
- b. esclusione della copertura per sinistri relativi alla responsabilità Civile Professionale Medica in virtù della quale l'Assicuratore non risponderà alcun indennizzo in relazione a sinistri che derivino direttamente o indirettamente da richieste di risarcimento originate, connesse o conseguenti all'esercizio di attività professionali connesse con la fornitura di servizi medici, sanitari, veterinari, consulenze legate alle attività qui descritte;
- c. limitazione della copertura in caso di vincolo di solidarietà in virtù della quale in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato.

13. Condizioni migliorative e/o aggiuntive

(*indicare eventuali condizioni migliorative e/o aggiuntive*)

14. Riservatezza

- a. Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e

di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

- b. Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- c. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
- d. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

15. Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante

- a. Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti:
 - si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy);
 - dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art.7 del citato D. Lgs 196/2003.
- b. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- c. Il Fornitore contraente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 della L. 134/2012 - acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante del presente Contratto e dei seguenti eventuali ulteriori documenti: Capitolato Tecnico, Progetto e Curriculum Vitae del soggetto incaricato della fornitura/servizio oggetto del presente Contratto.
In particolare il Fornitore prende espressamente atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 134/2012, la pubblicazione sul sito di cui al comma precedente costituisce condizione legale di efficacia del presente Contratto.

16. Diritto di recesso

Si applica l'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in Legge n. 135/2012, in materia di diritto di recesso dal presente Contratto esercitabile dall'Aifa.